

ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE MARIO E MARIE
GIANINETTO ONLUS
ISTANZA DI CANDIDATURA

Spett.le Regione Piemonte
Settore Contratti – persone giuridiche –
espropri – usi civici
Via Viotti, 8
10121 TORINO
affariistituzionali-avvocatura@cert.regione.piemonte.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a a(prov.....)
il
residente ac.a.p.....
via/corso/piazza.....
indirizzo al quale desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso da quello di
residenza).....
telefono
e-mail
codice fiscale

presenta la propria candidatura per la nomina a membro del Consiglio di amministrazione
della Fondazione Mario e Marie Gianinetto ONLUS.

A tal fine

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445,

- 1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
2. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:
3. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:
4. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare le relative scadenze):
5. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:
carica:..... dal: al:

6. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (indicare le relative scadenze):.....

.....
.....
.....

7. di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti carichi pendenti (se assenti, indicare: "NESSUNO").....

.....
.....

DICHIARA ALTRESÌ

8. di accettare preventivamente la nomina per cui presenta la candidatura;

9. di avere visionato e compreso l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), riportata in calce alla presente istanza, di aver preso atto dei diritti di cui al Capo III del medesimo regolamento e di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per la finalità e per la durata precisati nella suddetta informativa.

Allega alla presente:

- curriculum vitae*, debitamente firmato;
- dichiarazione, debitamente firmata, di insussistenza delle cause d’inconferibilità previste dall’art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o derivanti dalla condanna alle pene dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis del Codice penale) e della sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35-bis del Codice penale);
- copia fotostatica o scansione di documento di identità personale in corso di validità;

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali, previste dagli art. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità di tutto quanto dichiarato nella presente istanza.

.....,

Il/La candidato/a

.....

INFORMATIVA EX ART. 13 REG. 2016/679/UE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

I dati personali da Lei forniti a **Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici** saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR).

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a **Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici**. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative presente avviso.

L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento dei dati è la **Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici**.

Il Responsabile esterno del trattamento è il **CSI Piemonte**.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999).

I Suoi dati personali saranno conservati, per il periodo di 5 anni

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli art. da 15 a 22 GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra; proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. *(omissis)*
5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. *(omissis)*
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.